



**ASSOCIAZIONE
UGI SEZIONE DI IVREA (ONLUS)**

Ivrea (Torino)

via Bertinatti, n. 27

codice fiscale 93029910010

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

IN DATA 17 ottobre 2024

L'anno duemilaventiquattro in data 17 ottobre, alle ore 21 circa, presso la sede dell'Associazione sita in Ivrea via Bertinatti n 27, si riunisce l'assemblea straordinaria degli associati, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- **Approvazione del nuovo Statuto**
- **Varie ed eventuali**

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto, la signora **Martinelli Laura** presidente, la quale,

dato atto e constatato che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in data 1° ottobre 2024 ai sensi dell'articolo 10 del vigente Statuto;
- sono presenti e/o rappresentati per delega un numero di associati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del vigente Statuto,

dichiara

la presente assemblea validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il signor **Costantino Aldo**.

* * *

Approvazione del nuovo Statuto

La presidente prende la parola e illustra all'assemblea come sia necessario procedere alla modifica e integrazione del vigente Statuto dell'Associazione ai fini dell'iscrizione della stessa nel Registro Unico del Terzo Settore (siglabile RUNTS).

Costantino Aldo



Al riguardo la presidente comunica che, dal momento di iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'Associazione sarà "UNIONE GENITORI ITALIANI CONTRO IL TUMORE DEI BAMBINI – DELEGAZIONE DI IVREA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" anche siglabile "U.G.I. IVREA ODV".

La presidente, dopo aver dato lettura del nuovo Statuto, allegato al presente verbale, invita l'assemblea a deliberare;

l'assemblea, passando alla fase formalmente deliberativa, all'unanimità,

delibera di

approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione "UNIONE GENITORI ITALIANI CONTRO IL TUMORE DEI BAMBINI – DELEGAZIONE DI IVREA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", quale integralmente allegato al presente verbale.

* * *

Varie ed eventuali

La presidente illustra, infine, le iniziative che l'Associazione intende promuovere nella programmazione della propria attività istituzionale.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 23 circa, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

Ivrea, 17 ottobre 2024

MARTINELLI Laura (presidente)



COSTANTINO Aldo (segretario)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO
Ufficio Territoriale di Cuorgnè
Registrazione 216 OTT 2024 N° 351 Mod 3
Con € _____ Versate Tramite Mod. F24
In Data ESSENE
L'Assistente
Ivana Maria MARCHIANDO PACCHIOLA (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO



STATUTO dell'Associazione

“Unione Genitori italiani contro il tumore dei bambini - Delegazione di IVREA”

Premessa

La Delegazione di Ivrea ha adottato lo Statuto tipo dell'UGI ODV di Torino “Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV” iscritta al RUNTS con DD 9/A1419A/2023 in data 10/01/2023 n° repertorio 93963; qualunque eventuale modifica si renda necessaria viene valutata dal Consiglio Direttivo UGI e ratificata dall'Assemblea Generale UGI.

Il presente statuto di Delegazione recepisce tutte le norme Statutarie che qualificano l'UGI, in particolare l'art. 4 dello Statuto che recita: “L'U.G.I., è una libera Associazione di genitori impegnati nella lotta contro il tumore senza scopo di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale, che opera nel settore dell'onco-ematologia pediatrica. L'associazione può anche intervenire a sostegno di casi che richiedono terapie analoghe a quelle onco-ematologiche”.

Nel testo del presente Statuto ogni qualvolta viene citata l'UGI si intende l'Associazione “Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV” avente sede presso l'O.I.R.M. Piazza Polonia, 94 Torino.

La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

TITOLO I

Articolo 1 - Denominazione sociale

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato “Unione Genitori italiani contro il tumore dei bambini - Delegazione di IVREA” siglabile “U.G.I. IVREA” di seguito indicata come Associazione.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 2 - Sede sociale

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ivrea.
2. Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni, dal verificarsi dell'evento, agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea Straordinaria degli Associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste all'art. 13 del presente statuto.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO
Ufficio Territoriale di Cuorgnè
E' ALLEGATO DELL'ATTO REG.TO

N° 28 OTT. 2024

Al N° 351 Vol. 3

Ed Ha Assolto € Esente

Ivana Maria MARCHIANDO PACCHIOLA (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Costitutore

[Handwritten signature]

- RICREATIVO: realizzazione di progetti culturali sportivi educativi finalizzati al sostegno post terapia dei bambini ed adolescenti;
- EDUCATIVO: sostegno scolastico e aiuto nello studio per assicurare una continuità educativa e scolastica ai bambini e agli adolescenti in terapia oncologica e favorire il successo scolastico;

3. Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'Associazione potrà promuovere la raccolta di fondi. Le attività anzidette potranno essere svolte anche attraverso la gestione di fondi, elargiti da terzi soggetti, pubblici e privati, destinati a specifici scopi che rientrino nelle finalità dell'Associazione.

5. L'Associazione potrà costituire un patrimonio che le permetta di garantire nel tempo il sostegno economico delle proprie iniziative. Tale patrimonio potrà essere investito in attività finanziarie che ne garantiscono l'integrità.

6. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

7. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i..

8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.5 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D. Lgs 117/2017 e s.m.i.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i..

Articolo 6 - Esercizio finanziario

Conferma del

1. L'esercizio finanziario ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale degli associati entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7 - I soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, I soci sono in numero illimitato e possono fare parte tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
5. Tutti i soci devono versare la quota sociale e saranno iscritti nel libro dei soci dell'associazione. Tutti i soci hanno il diritto-dovere di prendere parte all'attività dell'Associazione secondo le proprie competenze personali e le esigenze dell'Associazione.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
4. I Soci si dividono in:
 - Soci: tutti quelli che partecipano in maniera attiva e continuativa alle attività della Associazione;
 - Soci Genitori: sono tutti quelli che, avendo vissuto l'esperienza di curare un proprio figlio per una malattia oncematologica ed in virtù dell'esperienza acquisita, mettono il proprio operato al servizio di altri genitori e della Associazione;
 - Soci Guariti: sono tutti quelli che essendo guariti da una malattia oncematologica pediatrica operano nell'Associazione allo scopo di migliorare la qualità della vita dei bambini e degli adolescenti malati e dei guariti da tumore pediatrico.
 - Soci Onorari: i Soci Fondatori e gli ex Presidenti dell'Associazione. I Soci Onorari in regola con il pagamento della quota associativa hanno tutti i diritti ed i doveri degli altri soci.

Art. 8 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e alle attività d'interesse generale svolte. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:
 - a. compilazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, nella quale l'interessato stesso sottoscrive l'impegno a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.
 - b. svolgimento di un periodo di formazione e conoscenza dell'Associazione in qualità di volontario secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.



Conferma del Registro

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato, entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

3. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intransmissibile.

4. La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono tali i comportamenti:

- che potrebbero danneggiare gli assistiti;
 - che siano difformi dai protocolli/linee guida predisposte dalla Associazione in accordo con gli operatori sanitari con i quali l'Associazione opera;
 - che siano lesivi dell'immagine dell'Associazione, dei suoi organi o dei suoi partecipanti;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi quindici giorni dall'eventuale sollecito scritto;
 - d. se non partecipa più alla vita attiva dell'Associazione non svolgendo attività in UGI per un periodo di almeno 2 anni.

5. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio parere attraverso il voto;
- di consultare i Libri Sociali nel rispetto delle leggi vigenti.

b) I Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi e dei suoi partecipanti;

Costanza

- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 10 - Volontari



1. Sono Volontarie tutte le persone fisiche che, dopo una adeguata selezione e formazione al servizio, prestano attività a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Tale attività è svolta in conformità alle disposizioni che l'Associazione ha adottato a tutela degli scopi di interesse generale prefissati.
2. L'Associazione, riconoscendo il valore dell'esperienza acquisita, prevede per i volontari genitori e guariti un percorso differenziato di selezione e formazione per la loro immissione in servizio.
3. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al Volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata su autorizzazione del Consiglio Direttivo, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
4. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri Volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.ii..

Handwritten signature and initials on the right margin.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa, è composta da tutti i Soci e può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può ricevere più di 2 (due) deleghe.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo lo richiede oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con i moderni sistemi che la tecnologia ci consente ma con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario sia della prima convocazione sia della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario dell'Assemblea, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Articolo 12 - Assemblea Ordinaria

6. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, la prima entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, e la seconda entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo e deliberare gli obiettivi futuri. L'Assemblea può inoltre riunirsi tutte le volte che il Presidente o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo ritiene di doverla convocare. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve avvenire per lettera, fax o e-mail spedita almeno 10 giorni prima della data di convocazione, e recare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario di prima e seconda convocazione.
7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non votano.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
9. L'Assemblea ordinaria:
- a) approva il Bilancio consuntivo;
 - b) approva il Bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
 - c) approva le Linee guida che il Consiglio Direttivo dovrà applicare nella programmazione delle attività;
 - d) elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g) approva l'eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo che disciplina ulteriormente le norme contenute nello Statuto e le sue variazioni;
 - h) delibera sull'esclusione dei Soci;
 - i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Associazione;
 - k) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli Associati e i Volontari. Tali spese devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 12 comma 4 dello Statuto;

Circolo V. e

l) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 6 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

6. le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci.

Articolo 13 - Assemblea Straordinaria

La convocazione deve avvenire per lettera, fax o e-mail spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea e recare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata:

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione;
- per approvare eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno cinquanta per cento più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) componenti.
3. Nel rispetto dello spirito dell'Associazione, sebbene essa sia aperta a soggetti che non hanno la qualità di genitori di bambini o di adolescenti che siano, o siano stati, affetti da malattia oncoematologica, e soggetti guariti da malattia oncoematologica pediatrica, i soci aventi la qualifica di Soci Genitori e di Soci Guariti dovranno in ogni caso costituire almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario Generale (Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere riunite in un unico soggetto).
5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione deve essere ratificata dalla prima Assemblea successiva e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante nuova elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro e non oltre 30 giorni.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:



Carla F...



- a) promuove la discussione degli argomenti indicati all'ordine del giorno dell'Assemblea
- b) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) organizza il funzionamento della Associazione;
- d) redige, approva e successivamente presenta all'Assemblea dei Soci il Bilancio consuntivo e preventivo ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione di attività;
- e) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- f) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- g) predispone appositi Regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolano gli aspetti pratici e particolari della vita della associazione;
- h) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 6 del presente Statuto;
- i) delibera sulla presa in carico di quei pazienti non oncoematologici che richiedono però analoghe terapie;
- l) delibera sulle materie non esplicitamente riservate per statuto all'Assemblea dei Soci o che l'Assemblea deleghi ad esso;
- m) Informa i Soci sulle deliberazioni assunte.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato, sempre in unica convocazione, dal Presidente almeno bimestralmente, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con i moderni mezzi che la tecnologia consente, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario Generale e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

15. Il Consiglio può deliberare la creazione di Gruppi di Lavoro, con persone scelte fra i Soci; per la designazione degli incarichi e la loro durata, il Consiglio Direttivo di Delegazione disporrà secondo il Regolamento in osservanza dello Statuto Generale dell'UGI.

16. Il Consiglio Direttivo ha la gestione delle attività economiche e finanziarie della Delegazione e ne risponde direttamente.

17. Il Consiglio Direttivo vigila sul buon andamento dei servizi erogati, sovrintende al lavoro svolto in Reparto dal personale incaricato di accogliere ed ascoltare le esigenze delle famiglie e dei bambini.

18. Il Consiglio Direttivo delegherà di volta in volta uno o più membri del Consiglio che potrà/anno prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'UGI di Torino, in qualità di UDITORE/I, se invitato/i. Un rappresentante del Consiglio Direttivo di Torino su invito potrà prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo di U.G.I. Ivrea.

Handwritten signatures and initials on the right margin:
- A signature at the top.
- The initials "C. T. M." written vertically.

19. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno tra i Consiglieri che siano Soci Genitori o Soci Guariti. Dura in carica tre anni, è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi e cessa dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia di 3/4 dei componenti il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente ha tra i suoi compiti:

- la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende a tutte le attività dell'associazione;
- ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'assemblea;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- firma i verbali e lettere d'ufficio.

4. In caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca del Presidente, il Vice Presidente convoca senza indugio il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa o giustificato motivo.

6. Nei casi di assenza e di impedimento le stesse facoltà competeranno al Vice Presidente; se anche questo mancasse o fosse impedito, al Segretario.

7. Il Presidente non può ordinare nessuna spesa straordinaria senza il consenso o la ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Vicepresidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o venga da esso espressamente delegato.

Articolo 17 - Il Segretario

Il Segretario è incaricato della corrispondenza della Sezione ed ha le funzioni di Segretario del Consiglio. Redige e firma i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, provvede alla notifica delle deliberazioni agli interessati, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione, formula programmi e proposte.

Il Segretario è inoltre responsabile della compilazione puntuale dei Libri sociali dell'Associazione.

Articolo 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è incaricato della gestione economica dell'Associazione UGI di Ivrea. Egli tiene l'amministrazione e la contabilità secondo le regole proprie dell'UGI, stila il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e controlla la tenuta dei libri contabili.

Il Tesoriere è preposto alla gestione ed ai rapporti economici con i Soci.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Provvede, con firma singola, agli incassi e pagamenti dell'Associazione mediante utilizzo delle disponibilità.

Art. 19 - Libri sociali



È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Articolo 20 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

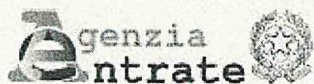
Articolo 21 - Norme di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Ces Turturina *Relatore*

Alfredo...



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: CUORGNE'

Registrazione di Atto Privato

Il 28/10/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSZ, serie 3, numero 351

data di stipula: 17/10/2024

ident.vo telematico: TSZ24L000351000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93029910010

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93029910010				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

